



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 11/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 3 giugno 2015, n.135

Fondazione Centri di riabilitazione Padre Pio - Onlus. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento accreditamento nella nuova sede del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" presso l'immobile sito in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 4, 5, e 6, L.R. n. 8/2004.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.

Vista l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.

Visto l'art. 18 del Digs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dal soggetti pubblici.

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, con oggetto "Organizzazione Servizi

dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto “Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14, stabilisce testualmente che:

1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che la concede. 2. 11 trasferimento definitiva della sede di strutture sanitarie e scia-sanitarie già accreditate e autorizzata, ai fini del man tenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto con tigua della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilita della svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario e autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quelli di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che Si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitario, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8. 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento de/le strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia Il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine

trasmessa alto Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede"

Con nota prot. 1259/PR/E-13 del 18/07/2013, il legale rappresentante della Fondazione Centri di riabilitazione Padre Pio - Onlus ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 2, L.R. n. 8/2004, di autorizzazione al trasferimento definitivo del già accreditato Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo di n. 40 p.l., dall'attuale sede in Monte Sant'Angelo, contrada "Calafico" a San Giovanni Rotondo, viale Padre Pio, piano 1, resosi necessario in seguito a formale richiesta del proprietario - allegata all'istanza - di immediato rilascio dell'immobile presso il quale è attualmente ubicato il presidio di riabilitazione.

Ritenuta tale circostanza idonea ad integrare il presupposto previsto dall'art. 28 bis, comma 1, dell'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore, verificata la contiguità dei distretti interessati (FG 52 e FG 54) dal trasferimento nell'ambito territoriale della ASL FG, con nota A00/081/3990/ APS1 del 04/11/2013, questo Servizio ha invitato il Direttore Generale dell'ASL FG, ai sensi del comma 3, art. 28 bis, ad esprimere parere motivato che, nell'ottica di un'equa e razionale distribuzione del territorio aziendale e tenuto conto delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario di destinazione ed in quello di provenienza, attesti la conformità o meno del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Con nota prot. n. 312/D. Gen. del 25/11/2013, il Direttore Generale dell'ASL FG ha espresso "parere favorevole al trasferimento definitiva ex art. 28 bis L.R. n. 8/2004 del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Monte Sant'Angelo, contrada "Calafico" presso l'immobile sito in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24" sulla base delle seguenti valutazioni:

- "la distribuzione delle strutture ex art. 261 n. 833/1978, che erogano trattamenti di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo, come si evince dalle premesse, è tale da corrispondere adeguatamente ai bisogni sanitari riabilitativi delle popolazioni residenti nel territorio aziendale;

- la distribuzione delle strutture socio - sanitarie istituite e/o istituende nei comuni del distretto Socio-Sanitario di Manfredonia sono in grado di accogliere i pazienti ricoverati presso il "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Contrada "Calafico di Monte Sant'Angelo", trattandosi di soggetti, come già detto, di età superiore ai 25 anni, affetti da disabilità conseguente periodo perinatale, sostanzialmente stabilizzate (dr. OGR n. 1195/2013);

- il trasferimento di che trattasi avviene presso un immobile facente parte del medesimo complesso edilizio dove è ubicata la struttura del "Presidio Residenziale gli Angeli di Padre Pio", ritenuta idonea a soddisfare le necessità assistenziali correlate agli ulteriori 40 p.l., nell'ottica del processo di riqualificazione delle strutture riabilitative del territorio aziendale, intrapreso dalla ASL FG in ossequio alla nuova visione regionale rivolta sia a garantire l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia a ridurre al massimo la mobilità extraregionale".

Ritenuta, quindi, sussistente la conformità del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa, con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 31/01/2014 questo Servizio ha autorizzato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo" di Monte Sant'Angelo (FG), Contrada "Calafico" presso l'immobile sito in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre Pio n. 24, precisando che: "a) la presente autorizzazione costituisce titolo necessaria e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004; b) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al Comune di San Giovanni Rotondo, il quale, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato, la rilascerà senza preventiva richiesta di compatibilità; c) conseguita

l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, dovranno essere richiesti a questo Servizio, quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (...) e s.m.i., la quale sarà eseguita in modo congiunto da parte del dipartimento di prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29.”.

Con nota prot. n. 346/PR/E/-15 del 10/02/2015, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. A00_151/4892 del 13/02/2015, il Legale Rappresentante della struttura ha trasmesso l'istanza relativa all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e al mantenimento dell'accreditamento del Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo di n. 40 p.l., dall'attuale sede di Monte S. Angela, contrada “Calafico”, a San Giovanni Rotondo, Viale Padre Pio n° 24,” allegandovi, tra l'altro, l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento prot. n. 12083 del 12/05/2014, rilasciata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004, con nota prot. A00/151/12740 del 24/02/2015, questo Servizio ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare, idoneo sopralluogo presso il “Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo” sito nel Comune di San Giovanni Rotondo al Viale Padre Pio n° 24, finalizzato alla verifica nella nuova sede dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'esercizio e l'accreditamento di n. 40 posti letto.

Con nota email prot. 023466/15, pervenuta in data 27/04/2015, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, ha comunicato gli esiti della suddetta verifica esprimendo “giudizio favorevole per il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la seguente struttura: PRESIDIO EXTRA-OSPEDALIERO DI RIABILITAZIONE E RIEDUCADONE FUNZIONALE A CICLO CONDNUADVD EX ART. 26 1. 833/78 PER N. 40 P.L. (20 P.L. T.R.I.P. E 20 P.L. INTERNATI GRAVI)”.

Per quanto suesposto, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 4, 5, e 6, L.R. n. 8/2004, si propone:

- di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento con il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del “Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a ciclo continuativo “per n. 40 p.l. (20 p.i. t.r.i.p. e 20 p.i. internati gravi)” presso la nuova sede in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24;

- di stabilire che, ai sensi degli articoli 18, 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi delle succitate disposizioni, alla verifica ed alla valutazione della persistenza dei requisiti minimi di esercizio con cadenza quinquennale e di quelli ulteriori di accreditamento con cadenza triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Al fini della pubblicità legate, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo a quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti creditorî potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sulla stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALI ERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO
DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 4, 5, e 6, L.R. n. 8/2004, di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento con il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del "Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale a cid° continuativo "per n. 40 p.1. (20 p.l. t.r.i.p. e 20 p.l. internati gravi" presso la nuova sede in San Giovanni Rotondo al viale Padre Pio n. 24;
- di stabilire che, al sensi degli articoli 18, 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questa Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi delle succitate disposizioni, alla verifica ed alla valutazione della persistenza dei requisiti minimi di esercizio con cadenza quinquennale e di quelli ulteriori di accreditamento con cadenza triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della Fondazione Centri di riabilitazione Padre Pio - Onlus, con sede in S. Giovanni Rotondo via Cappuccini 77;
 - Al Direttore Generale della ASL FG;
 - Al Sindaco del Comune di S. Giovanni Rotondo (FG)
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico); - presente atto, composto da n. 8 fasciate, e adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio PAOSA
Giovanni Campobasso
